

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE (PROVINCIA DI PALERMO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9 del 31-01-2017

OGGETTO: ADOZIONE "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE AI SENSI DELL'ART.6 TER DEL D.L. 22 OTTOBRE 2016 N. 193".

L'anno 2017, il giorno 31 del mese di Gennaio, con inizio alle ore 13:45 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Time was a second to the secon	
Presenti:	Assenti:
MANNINO ANGELO CALTANISSETTA GIUSEPPE	BOLOGNA STEFANO LUCIDO ANNA MARIA
PUCCIO ROSSELLA	

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il VICE SINDACO MANNINO ANGELO, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Partecipa il Segretario comunale GENOVA ANNA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: ADOZIONE "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE AI SENSI DELL'ART.6 TER DEL D.L. 22 OTTOBRE 2016 N. 193".

Premesso:

- che con la legge 1 dicembre 2016, n. 225, è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili e pubblicata nella GU n.282 del 2-12-2016 Suppl. Ordinario n. 53;
- che l'art. 6-ter. (Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali), prevede che:
 - 1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle Gli enti territoriali, entro trenta giorni, sanzioni relative alle predette entrate. al primo periodo mediante notizia dell'adozione dell'atto di cui pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
 - 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
 - a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
- 3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
- 4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
 - 5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.
 - 6. ... Omissis:
- che l'1 febbraio 2017 (60 giorni dall'entrata in vigore della legge 225/2016) scade il termine per adottare la disciplina agevolata, in forza di delibera consiliare e che si tratta di un termine perentorio;

Visto lo schema di "regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dell'art.6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193", allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale;

Visti:

- l'O.EE.LL. vigente nella R.S.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- la L.R. 48/91 e s.m.i.;
- i sotto elencati pareri espressi ai sensi della L.R. 30/2000;

SI PROPONE

- 1. Prendere atto delle premessa che qui si intende integralmente riportata;
- 2. Adottare lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3. Trasmettere detto schema per la sua approvazione di seguito all'adozione del presente atto al Consiglio Comunale.

Il Responsabile del Settore -F.to RAPPA ROCCO SALVATORE -

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, corredata dai pareri che si riportano in sintesi;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Con votazione unanime eseguita nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione: "ADOZIONE "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE AI SENSI DELL'ART.6 TER DEL D.L. 22 OTTOBRE 2016 N. 193".



COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

(Provincia di Palermo)

Proposta n. 12 del 31-01-2017

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere: PARERE FAVOREVOLE

Isola delle Femmine lì, 31-01-2017

Il Responsabile del Settore F.to - RAPPA ROCCO SALVATORE

IL PRESIDENTE II VICE SINDACO (F.to MANNINO ANGELO)

L'ASSESSORE ANZIANO. F.to SIG. CALTANISSETTA GIUSEPPE II SEGRETARIO (F.to DOTT.SSA GENOVA ANNA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune da oggi 02/02/2017 e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi.
II Segretario Comunale (F.to DOTT.SSA GENOVA ANNA) Data
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio
ATTESTA Che la presente deliberazione è stata comunicata con lettera prot. n. in data ai capigruppo consiliari.(art. 125 D.lgs. 267/2000). Il Segretario Comunale (F.to DOTT.SSA GENOVA ANNA) Data
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
 □ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile; □ essendo trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione.
Data,
Il Segretario Comunale



REGOLAMENTO

PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE AI SENSI DELL'ART.6 TER DEL D.L. 22 OTTOBRE 2016 N.193

ART. 1

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Con riferimento alle entrate – anche tributarie – di questo Comune non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (Regio Decreto 14 aprile 1910 n.639) notificati negli anni dal 2000 al 2016 dall'Ente stesso e dai Concessionari della Riscossione di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ed in applicazione della normativa nazionale vigente è ammesso il pagamento con l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.

ART. 2

TERMINE PER ADERIRE

- 1. Il termine ultimo per aderire alla definizioni agevolata è il 31 marzo 2017;
- 2. Ai fini di cui all'art.1, il Comune fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso articolo presso i propri sportelli o sul proprio sito web.

ART. 3

MODALITA' DI ADESIONE

- 1. Ogni cittadino che sia destinatario di atti di cui all'art.1 potrà accedere alla sanatoria attraverso idonea manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata ai sensi e per gli effetti del D.L. 22 ottobre 2016 n.193 come convertito dalla legge del'1 dicembre 2016 n.225 e del presente Regolamento;
- 2. All'uopo verrà predisposto apposito modello approvato con Deliberazione della Giunta entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- 3. Il modello sarà reperibile presso il Comune o sul sito web;
- 4. Una volta compilato il modello deve essere recapitato, a mano o a mezzo PEC, al Comune;
- 5. Ai fini del rispetto del termine di cui all'art.2 farà fede la data di protocollo ovvero la ricevuta di consegna PEC;
- 6. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dall'art.6, nonché la pendenza di giudizi avente ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendosi l'impegno a rinunciare agli stessi ai sensi del successivo art. 8;
- 7. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

ART.4

VALIDITA' DELLA ADESIONE

1. Fermo restando il rispetto di quanto previsto all'art.3, l'adesione si considera pienamente attivata solo a seguito del pagamento della somma dovuta ovvero – nel caso di rateizzo – a seguito del pagamento della prima rata.

ART.5

RINUNCIA AL CONTENZIOSO E SOSPENSIONE LITI PENDENTI

- 1. Condizione di validità della definizione agevolata è la rinuncia al contenzioso giudiziario già instaurato in relazione agli atti oggetto della stessa;
- A tal fine nel modello di cui all'art.3 dovrà essere indicata la pendenza di eventuali giudizi relativi agli atti ingiuntivi oggetto di richiesta di definizione agevolata e la espressa rinuncia agli stessi.

ART.6

RATEIZZAZIONE

- 1. E' possibile rateizzare le somme dovute in numero massimo di 16 rate.
- 2. La prima rata deve essere pagata entro il 30 giugno 2017 e l'ultima entro il 30 settembre 2018.

ART. 7

DECADENZA DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

- In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
- 2. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

ART. 8

TRASMISSIONE ATTI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

 Entro il 15 giugno 2017, il Comune comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art.3 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

ART.9

PRESCRIZIONE E DECADENZA

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.

ART.10

ATTI ESECUTIVI

 Il Comune, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente Regolamento, non può avviare azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non sia stato ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

ART. 12

MODALITA' DI PAGAMENTO

- 1. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
- a) Mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3;
- b) Mediante bollettini precompilati, che il Comune è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui all'art.9, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente articolo;

ART. 13

ESCLUSIONI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 ter del D.L. 193/2016 così come convertito con la Legge 225/16, sono qui richiamate le ipotesi di esclusione della definizione agevolata indicate nel comma 10 dell'art.6 del D.L. 193/16 così come convertito con Legge 225/16 per quanto pertinenti.

ART. 14

VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 ter del D.L. 193/2016 così come convertito con la Legge 225/16, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli dell'art.27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n.689.

ART.15

PUBBLICITA'

1. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento il Comune provvederà a dare notizia mediante pubblicazione nel proprio sito Internet istituzionale.

ART.16

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia all'art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 così come convertito dalla Legge 1 dicembre 2016 n.225.